

## QUESITI

---

**ALESSIA MUSCELLA**

### **La motivazione semplificata tra funzione nomofilattica della cassazione ed esigenze di economia processuale**

1. In virtù dell'eccessivo numero di ricorsi penali presentati annualmente in Cassazione e considerato che le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, soprattutto laddove si tenga conto dell'esorbitante mole di sentenze ed ordinanze che ciascun consigliere è chiamato annualmente ad estendere, il Primo Presidente della Suprema Corte ha recentemente disposto (più esattamente, con decreto n. 68 risalente al 28 aprile 2016) che i collegi delle sezioni penali, qualora si trovino a dover decidere con sentenza in merito a ricorsi che non richiedano l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevino questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte medesima e condivisi dal collegio, ovvero attingano alla risoluzione di questioni semplici o prospettino motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti, siano tenuti a redigere la motivazione in forma "semplificata", con richiamo ai precedenti conformi nel caso in cui si tratti di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte (punto I, d. n. 68/16).

Peraltro, la capacità di stesura delle sentenze in forma semplificata diviene uno dei parametri che i Presidenti di sezione dovranno considerare tra i dati che assumono rilievo positivo nell'ambito dei rapporti informativi per le valutazioni di professionalità del magistrato, al fine delle progressioni di carriera (punto V, d. n. 68/16).

La portata innovativa del provvedimento in oggetto si colloca in un sistema di giustizia penale caratterizzato da una preoccupante crisi di efficienza che, stante la perdurante ristrettezza di risorse, postula la necessità di individuare adeguati accorgimenti al fine di rispondere alle sempre maggiormente avvertite esigenze di economia processuale.

In tale contesto, la motivazione è da tempo ritenuta un nodo cruciale, vista la diffusa convinzione che i tempi occorrenti per la sua redazione rappresentino il vero e proprio "collo di bottiglia" del processo, ovvero la principale causa della sua irragionevole durata.

Si comprende agevolmente, pertanto, come la questione di fondo sia quella,

delicatissima, del contemperamento tra diversi valori costituzionali: segnatamente, in quale modo possa in concreto incidere sulla garanzia della motivazione l'attuazione del principio della ragionevole durata, di cui all'art. 111, co. 2, Cost.

2. L'esigenza di ricorrere alla stesura dell'apparato argomentativo in forma semplificata è stata già avvertita dallo stesso legislatore in sede di riforma del processo civile, avvenuta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, attraverso la quale sono state introdotte nuove disposizioni in tema di redazione delle sentenze che, dettate dalla specifica necessità di ridurre l'ampiezza delle motivazioni, hanno fatto venir meno l'obbligo, preliminare rispetto all'enunciazione dei motivi della pronuncia, di dedicare una parte della decisione all'esposizione dello svolgimento del processo, disponendo che l'illustrazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della deliberazione sia "*concisa*" e "*succinta*", anche mediante, per ciò che concerne il discorso giustificativo alla base del provvedimento, il "*riferimento a precedenti conformi*" (art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.).

Il richiamo alla concisione deriva dalla preoccupazione del legislatore, non certo infondata, in merito alla tendenza di molti giudici a fornire spiegazioni delle proprie decisioni in modo eccessivamente prolisso, trasformando il costruito argomentativo in una sorta di saggio dottrinale, con tutti gli inconvenienti che ciò può comportare<sup>1</sup>.

Le modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009 alla disciplina in esame rivelano la volontà di affermare, in questa materia, un vero e proprio "primato della sinteticità".

Innanzitutto, l'attuale art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., non prevede più che la sentenza rechi anche la narrazione del processo, innovazione chiaramente introdotta nell'ottica del risparmio delle tempistiche processuali, sebbene in proposito diverse siano le perplessità che possono essere sollevate, dal momento che mancando l'esposizione dello svolgimento del processo stesso risulta senz'altro più complicato individuare gli eventuali vizi del procedimento che potrebbero aver influito sulla decisione finale, considerando anche che talvol-

---

<sup>1</sup> EVANGELISTA, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 164, che rileva come l'eccessiva prolissità possa non soltanto determinare l'aumento dei tempi di redazione e di deposito delle sentenze, ma anche incidere negativamente sulla chiarezza del *decisum*, in riferimento alla determinazione dei limiti oggettivi del giudicato ed al valore di precedente giurisprudenziale; TARUFFO, *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Atti del Convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà, Ferrara, 10-12 ottobre 1985, Padova, 1988, 180 ss.

ta il contenuto di quest'ultima può trovare una razionale spiegazione soltanto alla luce di quanto accaduto nel corso del giudizio.

Dunque, l'interpretazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., che appare più adeguata, consiste nella previsione che il discorso giustificativo posto alla base della sentenza contenga comunque riferimenti alla vicenda processuale nel caso in cui si tratti di elementi utili ad accertare la sussistenza di *errores in procedendo* o laddove essi siano necessari per la stessa comprensione del contenuto della pronuncia: si rischierebbe, altrimenti, di realizzare un vizio della motivazione relativo ad aspetti rilevanti della decisione.

Ancor più rivelatrici dell'intento del legislatore di semplificare il vero e proprio contenuto motivazionale della sentenza sono le modifiche introdotte nel co. 1 dell'art. 118 disp. att. c.p.c. che, a dispetto della sua collocazione, costituisce norma importantissima, in quanto volta a spiegare in che cosa "consista" l'apparato argomentativo, ossia, nell' "esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione".

A seguito della riforma del 2009, si precisa altresì, da un lato, che siffatta esposizione deve essere "succinta", e, dall'altro lato, che la motivazione in diritto (ossia l'esposizione delle ragioni giuridiche) può svolgersi "anche con riferimento a precedenti conformi".

L'introduzione dell'aggettivo "succinta" ha indubbiamente voluto conferire maggiore incisività al parametro della concisione già espresso ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., sottolineando l'esigenza che il costrutto giustificativo debba essere contenuto in un testo breve e sintetico.

A tal proposito, si reputa opportuno sottolineare che, per espressa previsione legislativa, ex art. 134 c.p.c., è sempre stata l'ordinanza a dover essere "succintamente motivata": dal dato in oggetto sembra trasparire l'inclinazione a ridurre (oltre che a semplificare) il contenuto della motivazione, fino a limitarlo al minimo indispensabile<sup>2</sup>.

Risulterebbe, però, alquanto limitativo ritenere che il requisito in esame si risolva in una mera esortazione: piuttosto, sembrerebbe più appropriato inquadrarlo quale espressione di un più cogente e generale "principio di sinteticità degli atti", volto ad informare anche contenuti e struttura dell'apparato argomentativo.

**3.** Siffatto principio ha trovato espresso riconoscimento anche nel processo

---

<sup>2</sup> Sulla tendenziale equiparazione tra sentenze e ordinanze, sul piano della dimensione delle relative motivazioni, v. criticamente, tra gli altri, RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 135 s.

amministrativo.

Nello specifico, l'art. 3, co. 2, c.p.a. - rubricato "Dovere di motivazione e sinteticità degli atti" - sancisce che "Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica" mentre l'art. 74 c.p.a. - dal titolo "Sentenze in forma semplificata" - prevede che "Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".

Quest'ultima disposizione ha evidenti finalità acceleratorie, si tende, cioè, a velocizzare la definizione dei processi il cui esito, sin da un primo esame, appare segnato<sup>3</sup>.

In tale ambito, la sentenza in forma semplificata è divenuta una modalità motivazionale alternativa alla sentenza ordinaria nonché la forma ordinaria di decisione dei riti speciali. Infatti, devono essere necessariamente definiti con tipologia di pronuncia in questione i riti camerale relativi ai giudizi di ottemperanza (art. 114, co. 3, c.p.a.), di accesso ai documenti amministrativi (art. 115, co. 4, c.p.a.), avverso il silenzio (art. 117, co. 2, c.p.a.), nonché il rito speciale abbreviato inerente alle controversie per l'affidamento di contratti pubblici (art. 120, co. 10, c.p.a.) ed il giudizio all'esito di udienza pubblica avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 129, co. 6, c.p.a.).

4. Alla luce di quanto già introdotto dal legislatore in ambito civile ed amministrativo, il Primo Presidente della Cassazione, in data 28 aprile 2016, disponeva, con il decreto n. 68 sopra citato, l'adozione della motivazione semplificata anche nella stesura delle sentenze penali della Suprema Corte.

Peraltro, sulla scorta del provvedimento in oggetto, il 14 settembre 2016, il Presidente Canzio prescriveva con decreto n. 136 che anche nella redazione delle sentenze civili i magistrati della Cassazione saranno tenuti ad impiegare nuove prassi lavorative, improntate ad una maggiore sinteticità e funzionalità.

Preme precisare che l'ordinamento già prevedeva che il costruito argomentativo delle sentenze penali dovesse essere elaborato con uno stile conciso, ragion per cui, è lecito chiedersi in che cosa si caratterizzi la motivazione sem-

---

<sup>3</sup> In ordine alle sentenze in forma semplificata nel processo amministrativo, v. LAMBERTI, *Le decisioni in forma semplificata*, in *Verso il nuovo processo amministrativo. Commento alla Legge 21 luglio 2000, n. 205*, a cura di Cerulli Irelli, Torino, 2000, 337; COLOMBATI, *La decisione in forma semplificata*, in *Codice della giustizia amministrativa*, a cura di Morbidelli, Milano, 2005, 657.

plicata rispetto a quella in precedenza normativamente disciplinata. Invero, ai sensi dell'art. 615 c.p.p., anche alle pronunce dei giudici della Suprema Corte si deve applicare il dettato di cui all'art. 546 c.p.p.<sup>4</sup>, logicamente, con i necessari adattamenti, stante il fatto che nel giudizio di cassazione il magistrato non valuta prove né è chiamato ad applicare alcun criterio di valutazione delle stesse, dato che l'oggetto del contraddittorio di siffatto giudizio è rappresentato dai motivi di chi impugna, il quale, nella predisposizione del ricorso, è tenuto ad instaurare una sorta di dialogo con la decisione impugnata, avendo l'onere, a pena di inammissibilità, di indicare "specificamente il punto della sentenza che (si) intende sottoporre a nuovo scrutinio"<sup>5</sup>.

Pertanto, per cogliere l'esatto significato di quanto introdotto dal Primo Presidente in relazione alla redazione della motivazione in forma semplificata, è necessario supporre che si siano voluti restringere ancor di più i parametri di "concisione" e "sinteticità" che il legislatore aveva in precedenza imposto al giudice<sup>6</sup>.

Il risultato al quale si perviene mettendo a confronto le disposizioni che disciplinano la stesura della sentenza con quelle nuove di cui si auspica l'adozione, consiste nella soppressione della ricostruzione del fatto e nella attestazione della circostanza che vi è stato un ragionamento circa i motivi posti alla base dell'atto di ricorso ma che le questioni avanzate non sono state ritenute idonee a scalfire la norma così come già recepita ed interpretata nel diritto vivente e da cui il collegio giudicante ritiene, quindi, di non doversi discostare.

L'ambito di applicazione della motivazione semplificata dovrebbe riguardare prevalentemente le pronunce che non richiedono l'esercizio della funzione nomofilattica da parte della Cassazione, cioè, di quella attività diretta ad assicurare "l'uniforme interpretazione della legge" e "l'unità del diritto oggettivo nazionale"<sup>7</sup>, attraverso la quale la Suprema Corte contribuisce alla creazione del diritto, delimitando ovvero ampliando la portata applicativa delle fattispe-

---

<sup>4</sup> Ossia, la motivazione deve contenere "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie".

<sup>5</sup> Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2016, Seferovic, in *Mass. Uff.*, n. 266433; sul punto, in letteratura, si veda DIDI, *Le nuove geometrie variabili delle sentenze della Corte di cassazione: quale futuro per la funzione nomofilattica? Osservazioni a margine delle recenti disposizioni del Primo presidente sulla motivazione semplificata delle decisioni*", in *Parola alla difesa*, 2016, 37.

<sup>6</sup> DIDI, *Le nuove geometrie variabili delle sentenze della Corte di cassazione: quale futuro per la funzione nomofilattica? Osservazioni a margine delle recenti disposizioni del Primo presidente sulla motivazione semplificata delle decisioni*", cit., 40.

<sup>7</sup> Come prevede l'art. 65 ord. giud.

cie in esame con statuizioni suscettibili di condizionare gli orientamenti futuri della prassi<sup>8</sup>.

L'esercizio della attività suddetta si riscontra, innanzitutto, qualora la questione venga rimessa alle Sezioni unite ai fini dell'enunciazione del principio di diritto sul quale dovrà fondarsi la decisione, nonché, nel caso in cui la Corte ritenga di doversi pronunciare con sentenza di annullamento con rinvio e debba, conseguentemente, stabilire il principio di diritto al quale dovrà attenersi il giudice del rinvio.

Tuttavia, sarebbe riduttivo pensare che soltanto in tali ipotesi si estrinsechi la funzione nomofilattica della Cassazione, in quanto l'unitarietà dell'ordinamento viene garantita anche mediante decisioni che, pur non culminando in una espressa formulazione di un principio di diritto, incidono comunque su questioni di diritto.

Basti pensare alle pronunce in cui i giudici di legittimità dichiarano che non può essere asserita la illogicità della motivazione della sentenza impugnata attraverso la mera prospettazione di ricostruzioni alternative egualmente plausibili rispetto a quelle accolte nel provvedimento impugnato ovvero alle situazioni in cui, per valutare se nella fattispecie in questione la prova sia stata o meno esclusa legittimamente, i magistrati della Corte devono necessariamente definire i concetti di "prova decisiva", di "prova a carico" e di "prova a discarico": si tratta di statuizioni per mezzo delle quali vengono chiaramente condizionati i casi futuri<sup>9</sup>.

5. Poste tali premesse, una considerazione in relazione alla sinteticità dell'apparato motivazionale appare opportuna poiché la "stringatezza" del costruito argomentativo non può certamente giungere a costituire una sorta di "alibi" per la redazione di discorsi giustificativi incompleti o insufficienti.

Detto in altri termini, si vuole che la motivazione sia essenziale e chiara, non che rinunci ad essere una motivazione: da ciò, la necessità che la portata innovativa introdotta attraverso la previsione della redazione di sentenze in forma semplificata non venga erroneamente interpretata quale modalità per

---

<sup>8</sup> Sul tema, v. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, 11 ss; DIDI, *Le nuove geometrie variabili delle sentenze della Corte di cassazione: quale futuro per la funzione nomofilattica? Osservazioni a margine delle recenti disposizioni del Primo presidente sulla motivazione semplificata delle decisioni*", cit., 40; BARAK, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995, 91 ss.

<sup>9</sup> IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 103; DELL'ANNO, *Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale*, Padova, 2015, 53 ss.; DIDI, *Le nuove geometrie variabili delle sentenze della Corte di cassazione: quale futuro per la funzione nomofilattica? Osservazioni a margine delle recenti disposizioni del Primo presidente sulla motivazione semplificata delle decisioni*", cit., 39.

mezzo della quale “aggirare” l’onere di argomentare la propria pronuncia da parte dell’organo giudicante.

A tal proposito, si sottolinea che “la motivazione in forma semplificata deve comunque fornire una spiegazione della *ratio decidendi*, riferita alla fattispecie decisa, pure se espressa in estrema sintesi e senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia” (punto II, d. n. 68/16).

Dalla previsione in oggetto emerge con evidenza che sinteticità della motivazione non equivale ad assenza del costruito argomentativo o a discorso giustificativo inadeguato ovvero apodittico, stante la essenziale funzione che l’apparato argomentativo riveste in relazione alla decisione giurisdizionale.

Fu Salvatore Satta il primo giurista a mettere in risalto il fondamentale ruolo della motivazione della sentenza, definendola “l’essenza della giurisdizione”<sup>10</sup>. Giurisdizione, un concetto che racchiude in sé l’esigenza che qualcuno dichiari qual è il diritto: *iuris dictio*.

Per l’illustre Maestro occorre che qualcuno, avuta cognizione dei fatti, estraiga l’ordinamento in essi implicito, lo accerti e lo palesi in modo definitivo ai soggetti contrapposti, così stabilendo chi ha ragione e chi ha torto.

Il giudice è colui al quale viene demandato tale compito. E la sua indipendenza, terzietà ed imparzialità sono condizioni senza le quali non possono esistere né il giudizio, né la giurisdizione<sup>11</sup>.

Ivi si inserisce la motivazione. Essa, fungendo da tramite tra il soggetto destinatario dell’atto e l’autorità dalla quale l’atto proviene, mira a rendere effettive le norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa, l’indipendenza, l’imparzialità del giudice e la sua soggezione alla legge<sup>12</sup>, ed a garantire l’esigenza di legalità dell’operato dell’organo giudicante.

La fiducia degli uomini nella giustizia - che è amministrata nel nome del popolo<sup>13</sup>, il quale chiede contezza dell’attività dei giudici - si costruisce non solo attraverso le decisioni giuste, ma anche per mezzo delle forme che tali le facciano apparire, pertanto, si è sentita l’esigenza della produzione di regole formali idonee ad assicurare nel miglior modo possibile la razionalità e la giustizia della delibera.

---

<sup>10</sup> SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1959, 500 ss.

<sup>11</sup> Sul punto, v. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Padova, 2009, 3 ss., il quale, soffermandosi ampiamente sul concetto di giurisdizione, pone l’accento sulla sua importanza quale strumento essenziale per ripristinare l’ordine e la certezza infranti dall’agire umano.

<sup>12</sup> EVANGELISTA, *Motivazione della sentenza civile*, cit., 158; TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 399.

<sup>13</sup> Ex art. 101 Cost.

L'introduzione del dovere di motivazione ne è uno dei più tipici segni<sup>14</sup>.

Da ciò, si desume l'importanza che l'apparato argomentativo riveste nell'ambito della pronuncia del giudice, e la necessità che l'eventuale vizio della medesima possa essere fatto valere come specifico motivo d'impugnazione.

È stato asserito che il luogo giuridico della decisione è il dispositivo, mentre il luogo giuridico del giudizio è la motivazione<sup>15</sup>.

La primaria importanza che riveste la esplicitazione delle ragioni poste alla base delle decisioni giudiziarie emerge innanzitutto da quanto sancito *ex art.* 111, co. 6, Cost., ossia "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", il quale deve essere interpretato alla luce del più generale contesto di garanzie costituzionali inerenti alla funzione giurisdizionale entro cui risulta essere inserito. Posto in correlazione con altri criteri dettati in tema di giurisdizione, se ne coglie infatti la valenza strumentale in rapporto alla necessità di assicurare effettività ad ulteriori e diversi principi sul piano della concreta amministrazione della giustizia: in siffatta prospettiva, devono essere prese in considerazione le sue connessioni, per un verso, con i principi di indipendenza e di soggezione del giudice alla legge, e, per altro verso, con la garanzia della difesa<sup>16</sup>.

Poiché la motivazione, nel significato ad essa attribuibile a seguito di un'attenta analisi della sua struttura, si manifesta quale giustificazione razionale della delibera, il relativo obbligo può già essere desunto dalla garanzia del "giusto processo regolato dalla legge", con cui esordisce lo stesso art. 111 Cost., dal momento che non può certamente essere considerato "giusto", in quanto esposto al pericolo di arbitrio, un processo a conclusione del quale non venisse fornita una ragionevole spiegazione, in fatto ed in diritto, del provvedimento finale che l'organo giudicante ha ritenuto di adottare<sup>17</sup>.

L'obbligo di motivazione trova riconoscimento anche a livello sovranazionale, dovendosi ritenere implicitamente ricompreso nei principi enunciati dall'art. 6 CEDU (in particolare, in quello di pubblicità), secondo quanto affermato in svariate occasioni dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza tra diritto comune e illuminismo*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, II, 265 ss.

<sup>15</sup> IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, cit., Agg. IV, 2000, 751.

<sup>16</sup> TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, cit., 398 ss.

<sup>17</sup> MONTELEONE, *Riflessioni sull'obbligo di motivare le sentenze*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 1; nel senso che la motivazione costituisce l'essenza stessa della giurisdizione v. S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 500.

<sup>18</sup> Tra le tante, v. C. Giust. UE, 6 settembre 2012, c. Trade Agency, C-619/10, sulla quale MARINO, *Ob-*

Alla motivazione, intesa quale esplicazione delle ragioni della affermazione imperativa contenuta in sentenza, viene attribuita una duplice funzione: una interna e l'altra esterna al processo.

Per quanto attiene alla prima, il costruito giustificativo appare quale condizione indispensabile al fine dell'effettuazione del controllo sulla decisione da parte di altri organi giurisdizionali diversi e superiori rispetto a quello che ha emanato la prima sentenza<sup>19</sup>.

È proprio la presenza della motivazione nella delibera giudiziale ad assicurare la possibilità per la Cassazione di esercitare la propria funzione nomofilattica: la verifica della correttezza della pronuncia non può assolutamente prescindere dall'esistenza dell'apparato argomentativo, il quale non è altro che l'esplicitazione delle ragioni migliori, della giustificazione più forte<sup>20</sup>.

Per ciò che concerne la seconda, si tratta di una conquista dello Stato moderno che, introducendo un vincolo all'attività del giudice, quello appunto di rendere noti i motivi sulla base dei quali è stata pronunciata la sentenza, trasforma il suo incontrollabile potere potestativo in un controllabile potere cognitivo<sup>21</sup>.

Grazie alla motivazione, a chiunque è consentito di conoscere le ragioni in forza delle quali è stato assunto un determinato provvedimento da parte dell'organo giudicante, il quale da soggetto che giudica diviene colui che viene giudicato dalla comunità di cui fa parte.

Con riferimento alle sentenze pronunciate in ultima istanza, il discorso giustificativo costituisce essenzialmente attestazione della razionalità e della oggettività della interpretazione seguita dall'organo nomofilattico e dato che esso non risulta essere funzionale all'esercizio del diritto d'impugnazione dovrebbe sempre fornire la spiegazione della decisione adottata affinché quest'ultima

---

*bligo di motivazione delle sentenze e ordine pubblico processuale nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 982 ss.

<sup>19</sup> IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 751; TARUFFO, *Motivazione (Diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990; DENTI, *Art. 111*, in *Commentario della costituzione*, a cura di Branca, *La magistratura. Artt. 111-113*, Bologna-Roma, 1987, 12; MENNA, *La motivazione nel giudizio penale*, Napoli, 2000, 16; GAITO, *L'altare e le vittime (a proposito del giusto processo in Cassazione)*, in *Giur. cost.*, 2000, 2983.

<sup>20</sup> BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, 471.

<sup>21</sup> TARUFFO, *Aspetti delle decisioni giudiziarie*, in *Etica e diritto*, a cura di Gianformaggio, Lecaldano, Roma-Bari, 1986, 271; DELLA MONICA, *Contributo allo studio della motivazione*, Padova, 2002, 1 ss; KOSTORIS, *Giudizio*, cit., 3; AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, 181; SENESE, *La motivazione della verità fattuale*, in *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, a cura di Gianformaggio, Torino, 1993, 323; FERRAJOLI, *Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale*, Roma, 1989, 640; RAMAT, *Significato costituzionale della motivazione*, in *Magistrati o funzionari*, a cura di Maranini, Milano, 1962; WROBLEWSKI, *Livelli di giustificazione delle decisioni giudiziarie*, in *Etica e diritto*, cit., 203 ss.

non rappresenti un atto di mera autorità<sup>22</sup>.

Secondo l'opinione di alcuni autori, in realtà, non sarebbe poi così tanto importante il dovere di giustificazione delle pronunce giudiziarie, poiché andare a motivare una scelta di fatto già assunta potrebbe avere quale finalità quella di nascondere piuttosto che quella di rendere palesi le reali ragioni della delibera<sup>23</sup>.

Quel che bisognerebbe considerare, in merito all'apparato argomentativo, non sarebbe il suo raccordo con il processo mentale che l'ha generato, bensì, si dovrebbe concentrare l'attenzione sui riflessi che da esso derivano sul comportamento altrui: se la motivazione soddisfa i criteri di razionalità accettati nella comunità, nel cui ambito la decisione è emessa, a poco rileva se essa risponda o meno alle effettive ragioni sulla base delle quali il giudice si è pronunciato<sup>24</sup>.

Il quadro probatorio acquisito nel processo può dar luogo ad una pluralità di interpretazioni, tra le quali l'organo giudicante può scegliere; egli è però vincolato dalla previsione dell'obbligo di motivazione, dato che, non tutto ciò che è asseribile come conclusione del giudizio, è giustificabile. Come logica conseguenza di quanto appena illustrato, siffatto obbligo configura il fondamentale ed imprescindibile limite legale al libero convincimento del giudice, il quale può pervenire ad una determinata scelta decisoria soltanto se è in grado di dimostrarne la sostenibilità razionale<sup>25</sup>.

Inoltre, l'organo giudicante è libero di valutare i fatti, ma deve farlo nel rispetto del metodo legale, in quanto è la legge, e non il giudice, a scegliere i parametri di valutazione delle prove. Una volta che si segue il metodo, le prove potranno essere apprezzate come si ritiene più opportuno in funzione del metodo stesso.

Dunque, il dovere di motivare la propria scelta comporta che, se si vorrà emettere una pronuncia dotata di una tendenziale stabilità, sarà opportuno preferire una soluzione della controversia che si potrà giustificare razionalmente.

Da ciò, discende il fatto che, un eventuale "allentamento" dei confini

---

<sup>22</sup> DIDI, *Le nuove geometrie variabili delle sentenze della Corte di cassazione: quale futuro per la funzione nomofilattica? Osservazioni a margine delle recenti disposizioni del Primo presidente sulla motivazione semplificata delle decisioni*, cit., 48.

<sup>23</sup> DE NOTARISTEFANI, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di Mortara, VI, Torino, 1923, 680; CAVALLO, *La sentenza penale*, Napoli, 1936, 333; GORLA, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, in *Quaderno del foro italiano*, 1966, 5.

<sup>24</sup> AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 215.

<sup>25</sup> UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979, 53.

dell'obbligo di motivazione ovvero la limitazione degli ambiti processuali entro i quali è possibile procedere al controllo sulla razionalità del discorso argomentativo potrebbe significare consentire al giudice di dar spazio alla propria irrazionalità al momento dell'adozione della propria decisione.